aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1592628
del 20/12/2022

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO
Servizio Urbanistica
Settore Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo

Oggetto: **S918** Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per le opere idrauliche e strutturali di arginatura sul torrente Varenna in località San Carlo di Cese – Val Varenna a Genova Pegli – 2°lotto funzionale.

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Proponente: Comune di Genova (GE).

Contributo istruttorio.

Servizio Urbanistica
Fasc. class. 2022/11.6.3/239

Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo
Fasc. class. 2022/11.6.8/289
Pratica n. 44.719

Con riferimento alla nota prot. n. 2022-1318424 del 28.11.2022 con cui codesto Settore richiede il contributo istruttorio per l'opera in oggetto, visti i documenti progettuali pubblicati lo scorso 11 ottobre e quelli integrativi resi disponibili in data 25.11.2022, le scriventi Strutture esprimono le valutazioni di competenza.

Si tratta di un'opera pubblica che si localizza nel piccolo nucleo frazionale di San Carlo di Cese, nel Comune di Genova, attraversato dalla omonima viabilità locale che sale da Multedo nella valle del torrente Varenna. Il livello progettuale è definitivo.

L'importante obiettivo della messa in sicurezza dell'abitato è chiaro nel testo della voce I12 del Piano mitigazione rischio del vigente Piano di Bacino citato Varenna: *in seguito all'alluvione del settembre 1993 ed a quella del novembre 1994 quasi tutta la arginatura in sponda destra è stata asportata insieme ad una passerella pedonale ed un ponte carrabile. Attualmente gran parte dell'abitato, soprattutto in sponda sinistra, è soggetto a rischio di inondazione. È quindi necessario, oltre alla ricostruzione di idonea arginatura in sponda destra e sinistra, provvedere alla regolarizzazione dell'alveo e delle sezioni di deflusso.*

Lo stesso S.P.A., elaborato N, pag. 3, ricorda altresì gli *eccezionali eventi meteorologici del 2004 e 2010 e i conseguenti ingenti danni accorsi alle locali infrastrutture.*

Il precedente 1^ Lotto, comprensivo di una passerella pedonale risalente a qualche anno fa con funzione di collegamento tra le due sponde, risulta concluso da qualche anno, quindi il 2^ Lotto va ad interessare tratti delle sponde arginali verso valle ed in prossimità dello stesso ponticello.

Lo S.P.A., § C), si è fatto carico di riferire circa una precedente soluzione relativa al 2^Lotto (screening V396b e pratiche del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo nn. 43.615 e 44.013). Si evidenzia che le lavorazioni previste nel nuovo progetto sono descritte a pag. 21 stesso S.P.A. C.2.2, a cui si rimanda.

Le Tavole e le Relazioni specialistiche di progetto si sono fatte carico di approfondire importanti aspetti tra cui il primario obiettivo della mitigazione idraulica, la presenza o meno di materiale amiantifero interferente o meno con le operazioni di scavo ed attestazione delle nuove murature arginali, l'accettabilità delle stesse nuove opere strutturali sul piano territoriale, inclusa la scelta della finitura dei paramenti a vista (che privilegia un rivestimento con pannelli in pietra) ed i dettagli in scala architettonica circa le dirette prossimità con l'esistente passerella e con lo sbocco entro un nuovo paramento arginale di un affluente minore in sinistra (beudo storicamente corrispondente ai mappali 233 e 234 del foglio catastale n. 26 sez. III di Genova ed altri tratti in scatolare).

Sotto il profilo della pianificazione urbanistica locale

Per quanto di competenza sotto il profilo urbanistico, esaminata la documentazione resa disponibile sul sito regionale istituzionale Regione Liguria – Ambiente – Procedimenti VIA – procedimenti in corso – (rif S 918), come integrata con quanto richiesto nell'ambito della verifica di completezza e adeguatezza documentale di cui alla nota del Servizio Urbanistica prot. n. 2022-1170300 del 13.10.2022, si evidenzia che solo in parte viene risposto a quanto richiesto con la stessa in quanto:

- rispetto al 1°punto non viene fornita chiara attestazione della conformità dell'intervento al PUC vigente da parte dell'Amministrazione Comunale, laddove dal solo progettista incaricato viene dichiarato che *"l'intervento attualmente in progetto appare coerente con le Norme del Piano Urbanistico vigente*";
- rispetto al 2°punto viene richiamata la necessità di operare attraverso le procedure espropriative, ma non evidenziate le correlate modalità operative, con particolare riferimento alla necessità di modificare il Piano ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo sui terreni interessati.

Sotto il profilo della tutela paesaggistica

L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), in quanto compresa in una fascia della profondità di 150 metri da sponde o piedi di argini di corsi d'acqua (per completezza di disamina si evidenzia che secondo la D.G.R. n. 5900/1985 è paesaggisticamente irrilevante il tratto del torrente Varenna dalla foce alla confluenza con il rio Ramaspessa, tributario distante verso il mare rispetto all'abitato di San Carlo di Cese).

Nell'abitato di San Carlo di Cese si trovano due beni immobili aventi Vincolo Architettonico, la Chiesa ed il Cimitero omonimi, non contigui all'area d'intervento neppure sul piano percettivo (tra le opere previste a progetto e la loro configurazione).

La stessa area d'intervento risulta classificata secondo il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m.) in Ambito NI-MA, Nuclei Isolati in regime di Mantenimento, art. 40 delle relative norme di attuazione.

L'opera in oggetto risulta compatibile con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ed altresì con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), del citato D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., a tutela dei valori paesaggistici tuttora presenti e propri del bene pubblico interessato.

In conclusione, si evidenzia che non si ritiene necessario esprimere alcuna prescrizione sotto il profilo paesaggistico.

Distinti saluti.

MCF/EA

Il Direttore
Ing. Alessandro Croce

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 19-12-2022 17:39:45
Certificato valido dal 22-04-2021 al 22-04-2024